

*Calcinaja*

IMPERO



FRANCESE.

## DECRETO IMPERIALE

*Dato dal Palazzo di S. Cloud li 15 settembre 1810.*

**N**APOLEONE, IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA, PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, EC. EC. EC.

In seguito del rapporto del nostro Ministro dei Culti,  
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso.

### ARTICOLO PRIMO.

Tutti gli Ordini Monastici, e Congregazioni regolari d'Uomini, e di Donne, sono definitivamente, ed intieramente soppressi nei Dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo, e dell'Ombrone; ed in conseguenza le eccezioni fatte dalle Leggi, Decreti, ed Ordini anteriori, che sopprimevano i Conventi nei detti Dipartimenti, sono revocati.

ART. 2. I Conventi, che tutt'ora esistono, saranno chiusi al più tardi il 15 ottobre prossimo.

ART. 3. L'abito religioso non potrà più portarsi, a contare dal primo novembre.

ART. 4. Ogni Religioso Sacerdote, o Laico, ogni Religiosa Corale, o Conversa potrà disporre delle sue masserizie, e biancherie, e dei mobili, che si trovano nella sua cella, e che servono per suo uso personale.

ART. 5. I Religiosi Sacerdoti, o Laici, le Religiose Corali, o Converse esistenti nei detti Conventi, e non pensionati, conseguiranno una pensione regolata sopra la base precedentemente fissata per lo stesso paese.

ART. 6. I Religiosi pensionati, che richiamati dai loro Vescovi a fare le funzioni degli Ecclesiastici secolari, si recuseranno all' invito, cesseranno di godere delle loro pensioni.

ART. 7. Non sono comprese nel presente Decreto le Congregazioni, nelle quali non si fanno voti perpetui, e gl'individui delle quali sono soltanto dedicati per loro istituto alla cura degl' infermi, o al servizio dell' istruzione pubblica; con speciali Decreti sarà determinato ciò che gli riguarda.

ART. 8. Saranno conservati sei Conventi di Femmine, cioè: due a Firenze, uno a Pistoja, uno a Pisa, e due a Siena, per servire di abitazione alle Religiose dei diversi Ordini, che volessero ritirarvisi.

ART. 9. Tutti i beni dei detti Conventi soppressi, di qualunque specie siano li detti beni, ed all' eccezione di quelli enunciati all' art. precedente, sono riuniti al Demanio, e saranno amministrati dalla Direzione del Registro.

ART. 10. Sarà proceduto per la chiusura dei Conventi, e per l'immissione in possesso dei beni, nella maniera istessa, ch'è stata prescritta per i Conventi già soppressi dell' istesso paese.

ART. 11. Il nostro Ministro dei Culti, delle Finanze, e dell' Interno, sono incaricati ciascheduno in ciò che lo concerne, dell' esecuzione del presente Decreto.

*Firmato*, NAPOLEONE.

Per ordine dell' Imperatore :

*Il Ministro, Segretario di Stato,*

*Firmato*, H. B. DUCA DI BASSANO.

Per copia conforme :

*Il Ministro de' Culti,*

*Firmato*, BIGOT DE PREAMENEU.

Per ordine del Ministro :

*L' Auditore al Consiglio di Stato, Segretario Generale,*

*Firmato*, D. FAUZÉ.

Per copia conforme,

*Il Prefetto del dipartimento del Mediterraneo, Barone dell' Impero,*

*Membro della Legion d'onore,*

CAPELLE.